### COMUNE DI BARLETTA

# PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: NORME TECNICHE

**Approvato** con delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 19 gennaio 2005 **Modificato** con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 20 marzo 2012

ART. 21	-
Stendardo	
ART. 22	
CARTELLO TEMPORANEO	
ART. 23	-
Preinsegna provvisoria	
ART. 24	
TELI E PANNELLI PITTORICI MONOFACCIALI	
ART. 25	
MEGA POSTER	
ART. 26	
IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA (TOTEM)	
ART. 26 BIS	
SCHERMI A COLONNA (TOTEM LUMINOSI)	
ART. 27 Volantinaggio e Pubblicità commerciale	
VOLANTINAGGIO E PUBBLICITA COMMERCIALE	23
CAPO III	24
PIANO DELLE AFFISSIONI	24
ART. 28	24
CAMPO DI ATTUAZIONE	
ART. 29	
Prescrizioni ubicative	
ART. 30	
UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI NEI LUOGHI ED IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI SOTT	
VINCOLO	
ART. 31	
Piani e studi di arredo urbano	
ART. 32	
OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI	25
ART. 33	
DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO, PRESCRIZIONI TECNICHE	26
ART. 34	27
SERVIZIO AFFISSIONISTICO DEL COMUNE	27
ART. 35	
DISTRIBUZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER FINALITÀ; ATTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI	
ART. 36	27
EFFETTUAZIONE DELLE AFFISSIONI DIRETTE	27
CAPO IV	28
	<u></u>
NORME FINALI E TRANSITORIE	28
ART. 37	28
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	
ART. 38	
SANZIONI	
ART. 39	
NORMA DI RINVIO	28

## REGOLAMENTO PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I NORME DI CARATTERE GENERALE

#### ART. 1

#### Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

- 1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Barletta è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93.
- 2. Il Piano si articola nel presente Regolamento di attuazione, nell'Appendice relativa al Programma delle affissioni e contenente: le tabelle con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, l'elenco degli impianti affissionistici per l'effettuazione delle Affissioni Dirette, le tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, le disposizioni per le Affissioni Dirette, la documentazione fotografica relativa alle posizioni per i nuovi impianti pubblici previsti e di quelli esistenti nonché delle Affissioni dirette, rappresentazione grafica e fotografica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici pubblici e per l'effettuazione delle affissioni dirette.
- 3. Il Piano si articola inoltre nell'allegato <A>: tavola planimetrica contenente il quadro d'unione delle tavole relative agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette, nell'allegato <B>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento, nell'allegato <C>: censimento degli impianti affissionistici in atto al 25/07/2003, nell'allegato <D>: relazione illustrativa.

#### ART. 2 Attuazione del Piano

- 1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Barletta. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto ed il programma dei nuovi impianti affissionistici.
- 2. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 10 e 19 del presente

Regolamento di attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e delle affissioni dirette.

# ART. 3 Autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui ai successivi artt. 10 e 19

- 1. Il presente articolo si applica per gli impianti pubblicitari ex artt.10 e 19 del presente Regolamento.
- 2. L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari installati lungo le strade comunali e visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Barletta (SUAP) previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
- 3. L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, è rilasciato dal Comune di Barletta (SUAP) previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovia dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.
- 4. Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Barletta.
- 5. Alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico, autorizzazione da parte dei proprietari di aree private.
- 6. Relativamente all'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10, il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza al Comune di Barletta.
- 7. La domanda di autorizzazione deve essere presentata da operatori della pubblicità e/o aziende operanti nel settore della comunicazione sia tradizionale che digitale, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, nella relativa categoria di appartenenza, fatta eccezione per le insegne di esercizio e le preisegne, per le quali la domanda può essere presentata anche dal titolare della propria attività.
  - 8. L'istanza da parte del soggetto richiedente, dovrà contenere:
  - a) le generalità;
  - b) il codice fiscale e partita IVA;
  - c) iscrizione alla C.C.I.A.A. con relativo certificato in corso di validità,
  - d) indicazione della residenza e domicilio legale;
  - e) indicazione esatta del luogo dove si vuole installare l'impianto, espressa anche in termini di coordinate cartografiche, validata dall'ufficio ACI (Anagrafe Comunale Immobili);
  - f) la descrizione del mezzo pubblicitario come specificato al successivo art.10;

- g) la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, alle disposizioni contenute nel Regolamento TOSAP nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel presente Piano e nel D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- h) dichiarazione, asseverata da tecnico abilitato, in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.
- 9. Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 dovrà essere allegato quanto di seguito indicato:
  - attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo tecnico;
  - nr. 4 copie stralci planimetrici in cui si evince l'ambito di appartenenza planimetrie prospetti
    e sezioni dettagliati e quotati, firmati da un tecnico abilitato, ove si evidenzia l'esatta
    collocazione dell'impianto e dai quali risulti la posizione per la quale si chiede l'autorizzazione
    per l'installazione;
  - nr. 4 copie relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato sulla definizione dell'opera che si vuole realizzare con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli dei materiali e colori da impiegare e di ogni dettaglio strutturale;
  - nr. 4 copie di documentazione fotografica firmata da un tecnico abilitato al fine di dimostrare il
    corretto inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico circostante, eventuale
    bozzetto relativo al messaggio pubblicitario da esporre. Qualora l'impianto sia a messaggio
    variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti;
  - autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune;
  - autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria;
  - autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto permanente in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico;
  - dichiarazione o nulla osta tecnico da parte della proprietà dell'area interessata o del condominio;
  - copia del documento di identità.
  - 10. In sede di rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà presentare:

- polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00 e polizza di responsabilità civile verso terzi, aventi durata pari a quella dell'autorizzazione.
- 11. Solo per le insegne di esercizio la polizza fidejussoria e la polizza di responsabilità civile non sono richieste.
- 12. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare l'avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario entro e non oltre gg. 90 dalla data di rilascio della stessa, pena la decadenza dell'autorizzazione.
- 13. L'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art.10 ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada.
- 14. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, allegando quanto di seguito indicato:
  - autorizzazione in originale;
  - documentazione fotografica attestante la dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto pubblicitario;
  - dichiarazione attestante lo stato di manutenzione ed il permanere delle condizioni di sicurezza dell'impianto pubblicitario;
  - attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di rinnovo, gli stessi saranno calcolati nella misura del 50% dei diritti di istruttoria e sopralluogo tecnico;
  - polizza fidejussoria pari ad € 1.000,00 e polizza responsabilità civile verso terzi;
  - attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante i versamenti ICOPU e TOSAP (ove richiesto), relativamente al periodo dell'autorizzazione.

# ART. 4 Obblighi del titolare dell'impianto

- 1. L'installazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.
- 2. Gli impianti pubblicitari dovranno essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi.
- 3. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, in modo particolare il rosso, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale soprattutto in prossimità delle intersezioni.
- 4. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 occupanti il suolo o lo spazio

pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione e la ricollocazione in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

- 5. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19 è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.
- 6. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19 sono a totale carico del titolare dell'impianto.

## ART. 5 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19, decade nei casi di:
- a) mancata installazione dell'impianto entro gg. 90 dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) mancata presentazione della domanda di rinnovo entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della autorizzazione:
- c) motivi di interesse pubblico, legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio, incompatibili con la permanenza dell'impianto, ovvero modificazioni dello stato dei luoghi nell'area dell'impianto tali da rendere incompatibile la permanenza dello stesso;
- d) sopravvenute condizioni di non sicurezza dell'impianto per il quale sia impossibile trovare nella stessa area posizioni alternative compatibili;
- e) nel caso di rinnovo di autorizzazione, mancata presentazione dell' attestazione rilasciata dal Concessionario per la riscossione dei tributi comunali, comprovante i versamenti ICOPU e TOSAP (ove richiesto), relativamente al periodo dell'autorizzazione.
- 2. L'autorizzazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19, può essere revocata nei casi di:
- a) grave imperizia nell'installazione dell'impianto, tale da mettere in pericolo la pubblica e privata incolumità:
- b) reiterata mancanza di effettuazione manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto o reiterati episodi di imperizia nelle operazioni di attacchinaggio di manifesti;
- c) mancato pagamento, su segnalazione del Concessionario, dei tributi comunali ICOPU e TOSAP (ove richiesto);
- d) difformità dell'installazione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato;
- e) mancata osservazione delle condizioni di cui al presente Piano, nonché alle prescrizioni di cui al vigente Codice della Strada.

3. Nel caso di avvio di procedimento di decadenza o revoca dell'autorizzazione, l'ufficio competente avvia gli adempimenti legislativi, al fine di emettere provvedimento definitivo di rimozione dell'impianto, diffidando il titolare a rimuovere lo stesso entro gg. 10, pena la rivalsa sulla polizza fidejussoria in suo possesso, nonché le sanzioni previste dal C.d.S. e la rimozione coatta.

#### ART. 6 Prescrizioni Tecniche

- 1. Fuori dai centri abitati è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 nel rispetto di quanto prescritto per ciascuno di essi nei successivi articoli, e le cui caratteristiche siano conformi a quanto prescritto all'art.49 ed all'art. 50 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Dentro i centri abitati, fermo restando quanto previsto dall'art.49 del D.P.R.495/92, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 10 e 19 le cui caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.
- 3. Su ogni mezzo pubblicitario permanente di cui all'art.10 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica in posizione facilmente accessibile sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

#### ART. 7 Ubicazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati

1. Fuori dai centri abitati la collocazione degli impianti pubblicitari di cui agli artt.10 e 19 sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni

# ART. 8 Ubicazione degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli per le varie tipologie di impianti pubblicitari, è consentito il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nel rispetto delle seguenti distanze:

- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
   m.15,00
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
   m.10.00
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari ...... m.12,00
- - 2. E' comunque vietata la collocazione degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 nei seguenti punti:
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- in corrispondenza di balconi e sui balconi (ad eccezione dei casi relativi alle insegne di esercizio di cui al successivo art. 13);
- in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici e/o di pubblica utilità;
- sugli spartitraffico aventi larghezza inferiore a mt. 1,30;
- sugli spartitraffico su cui insistono aiuole;
- lungo i marciapiedi attiqui alle piste ciclabili aventi una larghezza minore di mt. 1,80;
- sul muro di cinta e sulle vie perimetrali il cimitero;
- e' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
- 3. Il posizionamento degli impianti pubblicitari di cui all'art.10 e 19 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
- a) che siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni d'ingresso;
- e) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica;
- f) l'installazione degli impianti pubblicitari non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria.
- 4. Ai sensi del 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali

reclamistici e sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

- 5. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
- 6. Ai fini del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 9 Ubicazione degli impianti pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, edifici di culto e scuole, è vietato installare impianti pubblicitari in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

#### CAPO II PUBBLICITA' ORDINARIA

- § 1 -Pubblicità permanente

#### ART. 10 Mezzi Pubblicitari durevoli

- 1. La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, insegne di esercizio, preinsegne, transenne parapedonali, pensiline e paline fermata bus, pubblicità all'interno delle stazioni di servizio.
- 2. E' consentito l'abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali orologi, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, purché nel rispetto del C.d.S., degli aspetti urbanistici degli edifici circostanti, previa presentazione di un progetto dettagliato dell'impianto tale da consentire la valutazione dell'impatto nella zona di intervento.

#### ART. 11 Ambiti di intervento

- 1. Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti come delimitati nella planimetria "Allegato B" al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, e così definiti:
- L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Barletta. In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.
- L'AMBITO N. 2 comprende le aree poste all'interno del centro urbano di Barletta a prevalente destinazione residenziale; anche in questo Ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.
- L'AMBITO N. 3 comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tali aree l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana.
- L'AMBITO N. 4 comprende le aree poste all'interno e fuori del centro abitato di Barletta come delimitato ai sensi del Codice della strada; in tale Ambito l'installazione degli impianti pubblicitari sarà consentita nel rispetto del Codice della strada.
- 2. Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.

#### ART. 12 Cartello pubblicitario

- 1. Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici e utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.
- 2. La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono conformi a quanto stabilito per essi dal Codice della strada, nonché a quanto stabilito dal presente Regolamento in funzione degli ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante e nel rispetto delle sequenti prescrizioni:
- AMBITO N. 1 Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.
- AMBITO N. 2 E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9. Nelle aree dell'Ambito N. 2 i cartelli devono essere di dimensioni mt. 1,00 x 1,40 installati parallelamente o trasversalmente e mt 1,40 x 2,00 installati, solo parallelamente,

su marciapiede avente larghezza minima di mt. 1,60, e potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta; è vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti; è consentita inoltre la diffusione del messaggio pubblicitario per mezzo di cartelli recanti immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti. All'interno dell'Ambito n°2 è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari per una superficie massima complessiva di 20 mq. ogni 100 metri di fronte stradale. Essi dovranno essere posti a distanza, così come previsto dall'art. 8, l'uno dall'altro, tale da non ostacolare la visibilità dei mezzi pubblicitari già installati in prossimità. Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 100,00.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 del presente Regolamento. Nelle aree dell'Ambito N. 3 i cartelli devono essere di dimensioni mt. 3,00 x 2,00 - mt. 4,00 x 3,00 - mt. 6,00 x 3,00 installati su marciapiede a pavimento a ridosso di muri ciechi o recinzioni aventi un altezza minima di mt. 3,50. Tale installazione deve essere esclusivamente parallela all'asse stradale. I cartelli di dimensioni mt. 3.00 x 2,00 e di mt. 4,00 x 3,00 potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta, di intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque non provochi abbagliamento; è consentita la luce intermittente e il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a tre minuti. Inoltre è consentita la diffusione del messaggio pubblicitario recante immagini in movimento mediante controllo elettronico o comunque programmato, purché la durata di ciascun messaggio non sia inferiore a tre minuti e purché l'impianto sia installato a distanza non inferiore a 50 metri dalle intersezioni. I cartelli di dimensioni mt. 6,00 x 3,00 non potranno essere del tipo luminosi. Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 270,00.

**AMBITO N. 4** - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari aventi una superficie massima di mq. 18,00, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada; non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente. Ogni operatore della pubblicità potrà essere autorizzato per una superficie espositiva nel limite massimo di mq. 270,00.

#### ART. 13 Insegna di esercizio

1. L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta; le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

- 2. Le insegne a parete sono quelle ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono e possono essere frontali o a bandiera: le insegne frontali sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e parallelamente ad esso, le insegne a bandiera sono fissate al muro di pertinenza dell'attività e perpendicolarmente ad esso.
- 3. Le insegne a giorno sono quelle non ricomprese nella definizione precedente; esse sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.
- 4. Le prescrizioni relative alle insegne sono regolate in funzione degli Ambiti di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

AMBITO N.1 - In tale Ambito, sono consentite unicamente le insegne a parete frontali o a bandiera; le insegne frontali potranno essere collocate unicamente al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine ed avranno una lunghezza massima pari alla larghezza della vetrina stessa; le insegne a bandiera saranno poste ad un'altezza minima di m.2,20 da terra, avranno un'altezza massima di cm. 90 e potranno sporgere per una lunghezza non superiore ai due terzi della larghezza del marciapiede e comunque non superiore ai 90 cm., l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o indiretta, è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata. Nel centro storico l'insegne a parete frontali installate secondo le prescrizioni tecniche di cui sopra, dovranno essere del tipo in legno, ferro battuto aventi caratteristiche di antichità e potranno essere luminose solo per luce indiretta. Nel centro storico non è consentita l'istallazione di insegne a bandiera.

AMBITO N.2 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali, a bandiera e a giorno; le insegne a parete frontali potranno avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività se collocate al piano terra, sotto l'intradosso del solaio soprastante le vetrine, potranno essere anche collocate su finestre e balconi, per una lunghezza massima pari alla larghezza della finestra o della sua proiezione sul balcone ed avranno un'altezza massima pari a cm.90. Per le insegne a bandiera valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito N.1. Le insegne a giorno potranno essere unicamente su palo e collocate nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività, fatta eccezione per insegne a giorno relative alle farmacie, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 8, saranno poste ad un'altezza minima di 3 metri da terra e a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività; la superficie massima consentita per le insegne a giorno su palo è pari a mq. 1,50; in tale Ambito l'insegna potrà essere luminosa per luce propria o per luce indiretta, è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile; in nessun caso l'insegna potrà aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N.3 - In tale Ambito sono consentite le insegne a parete frontali, a bandiera e a giorno; per le insegne a parete frontali e a bandiera valgono le medesime disposizioni previste per l'Ambito n°2, inoltre le insegne frontali potranno essere collocate, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro

lunghezza e avranno l'altezza massima pari a 90 cm. Le insegne a giorno potranno essere collocate su pali, pensiline e cancelli posti al piano terra del fabbricato in cui ha sede l'attività e sulle coperture di pertinenza dello stesso; le insegne a giorno su palo, della superficie complessiva massima pari a mg. 2,50, se collocate all'interno della recinzione sede dell'attività e sporgenti verso l'interno, devono avere una lunghezza massima pari a mt. 1,00 ed una altezza minima da terra pari a m. 3,00. Se sporgenti verso l'esterno, lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, altezza minima da terra pari a mt. 4,00. Dovranno essere collocate a distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività, e potranno essere collocate anche sul pubblico marciapiede avente una larghezza minima di m.2,00 misurata dal ciglio, per una lunghezza massima pari a due terzi del marciapiede, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 60 cm. dal ciglio del marciapiede o in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. Le insegne a giorno sui cancelli e sulle pensiline saranno collocate sulla sommità degli stessi e parallelamente ad essi; avranno una lunghezza massima limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina ed un'altezza massima pari a cm. 90. Le insegne a giorno poste sulle coperture saranno consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato in cui ha sede l'attività e interamente destinato all'attività che si intende pubblicizzare; saranno collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 3% della facciata su cui prospettano. Le insegne a giorno potranno essere anche del tipo a totem ancorato a pavimento (solo all'interno della recinzione di pertinenza dell'attività) per una superficie complessiva massima di mg. 3,00. Nell'Ambito n°3 le insegne a giorno potranno essere a messaggio variabile ed a luce intermittente; la variabilità del messaggio non potrà essere inferiore a cinque minuti se l'insegna è collocata in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli; in nessun caso le insegne potranno aggettare sulla carreggiata.

AMBITO N. 4 - In tale Ambito è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto in proposito dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o a luce intermittente.

- 5. Nelle aree e fabbricati di pertinenza dei Centri Commerciali, il Comune di Barletta può autorizzare l'installazione di insegne in base a progetti complessivi anche in deroga alle norme previste per le stesse nel presente articolo.
- 6. In ogni caso le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
- a) devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.

- c) non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento.
- 7. Qualora il rispetto del presente articolo sia di ostacolo all'installazione di almeno un'insegna di esercizio nella sede o nelle pertinenze dell'attività, e che tale impedimento risulti sufficientemente dimostrato, il Comune di Barletta potrà derogare dalle prescrizioni tecniche ivi contenute, fermo restando il rispetto delle tipologie e delle caratteristiche prescritte dalle presenti norme in ciascun ambito ed il rispetto delle prescrizioni di cui al comma precedente.
- 8. In deroga alle prescrizioni previste nei suddetti ambiti, possono essere collocate targhe pubblicitarie a parete, senza alcun tipo di illuminazione, unicamente a piano terra in prossimità della pertinenza dell'attività, delle dimensioni massime di cm. 40 x 40.

#### ART. 14 Preinsegna

- 1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno e finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. da essa.
  - 2. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
- 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m.1,50x0,30.
- 4. E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.
- 5. Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.
- AMBITO N.1 non è consentita l'installazione di preinsegne, fatta eccezione per le farmacie;
- AMBITO N.2 è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi e ristoranti, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, farmacie, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Barletta si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.
- AMBITO N.3 e N.4 è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto all'art.134 del D.P.R. 495/92

commi 5, 6, 7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al primo comma.

#### ART. 15 Transenna parapedonale

- 1. La transenna parapedonale è un manufatto avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale; essa è posta lungo i bordi dei marciapiedi nel centro abitato e lungo la viabilità extraurbana; la transenna parapedonale potrà essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale, solo se l'Amministrazione riterrà necessario installarla per motivi di sicurezza; la collocazione della transenna parapedonale lungo i marciapiedi sarà consentita se gli stessi avranno una larghezza non inferiore a m. 1,20 non considerando le dimensioni del cordolo di coronamento che dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.
- 2. La superficie destinata alla pubblicità delle transenne parapedonali non potrà superare i 3 mq. per singolo impianto, esse saranno del tipo rimovibile e saranno composte da una struttura con funzione di barriera e dell'altezza massima di m.1,20 recante il messaggio pubblicitario.
- 3. La transenna parapedonale non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi; il posizionamento della transenna parapedonale è autorizzato dal Comune di Barletta e la sua installazione e gestione è a carico del titolare dell'impianto.

#### ART. 16 Paline e Pensiline fermata bus

- 1. E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.
  - 2. E' consentita, altresì, la comunicazione digitale con messaggi variabili anche animati.

#### ART. 17 Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio

1. Nelle stazioni di servizio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari è disciplinata secondo quanto previsto dall'Art. 52 del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada.

## Art. 18 Altre forme di pubblicità permanente

- 1. Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da Enti pubblici o da Soggetti che producono servizi per la collettività, purché facenti parte di un progetto complessivo approvato dagli Uffici comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno il progetto e le tipologie secondo le esigenze di rispetto ambientale, della sicurezza e della circolazione veicolare e pedonale, e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti.
- 2. Per soddisfare esigenze di comunicazione o informazione di pubblica utilità, la Giunta Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi informativi su elementi e strumenti di arredo urbano, sia su proposta degli Uffici che su proposta ed elaborazione da parte di soggetti che producono servizi per la collettività.

#### - § 2 -Pubblicità temporanea

#### ART. 19 Mezzi pubblicitari provvisori

- 1. La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi, cartelli temporanei, preinsegne provvisorie e teli pittorici monofacciali, mega poster, totem, volantinaggio e pubblicità commerciale.
- 2. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme di attuazione.

#### ART. 20 Striscione

- 1. Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
- 2. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 da terra in punti ben definiti ed individuati dal richiedente, nei punti attualmente utilizzati ed in quelli che saranno predisposti dal Comune di Barletta.
- 3. L'esposizione di striscioni è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
- AMBITO N.1 è consentito il posizionamento di striscioni finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, religiose, sportive, culturali e politiche patrocinate da Enti pubblici, morali, ed Associazioni culturali.

AMBITI N.2 e N.3 - è consentita l'installazione di striscioni finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, religiose, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.

AMBITO N.4 - non è consentita l'esposizione di striscioni.

4. Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

#### ART. 21 Stendardo

- 1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidezza, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed unicamente negli spazi e lungo la viabilità che saranno concordati con il Comune di Barletta. L'esposizione di stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
- 2. AMBITO N.1 è consentito il posizionamento di stendardi finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.
- 3. AMBITI N.2 e N.3 è consentita l'installazione di stendardi finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali.
  - 4. AMBITO N.4 Non è consentita l'esposizione di stendardi.
- 5. Lo stendardo può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso lo stendardo può aggettare sulla carreggiata.

#### ART. 22 Cartello temporaneo

1. Il Cartello temporaneo è un manufatto bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, delle dimensioni massime di m.1,00 x 1,50 per ciascuna faccia, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti; esso potrà essere collocato lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a m.2,00 prospicienti il fabbricato in cui ha sede l'attività a cui si riferiscono, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; il cartello temporaneo non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e

delle persone con ridotta capacità motoria e deve essere posizionato in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,20.

- 2. L'esposizione di cartelli temporanei è autorizzabile in quantità non superiore a tre di essi per la manifestazione a cui si riferiscono, unicamente durante il periodo di svolgimento della stessa, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.
- 3. AMBITO N.1 è consentito il posizionamento di cartelli temporanei finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali.
- 4. AMBITI N.2 e N.3 è consentita l'installazione di cartelli temporanei finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni commerciali.
  - 5. AMBITO N.4 non è consentita l'esposizione di cartelli temporanei.
  - 6. Il cartello temporaneo può essere luminoso per luce indiretta.

## ART. 23 Preinsegna provvisoria

1. Negli Ambiti nn.2, 3 e 4 sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art.37 del D.P.R.610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, nonché di concerti, mostre, manifestazioni artistiche, sportive e culturali per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

#### ART. 24 Teli e pannelli pittorici monofacciali

1. E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali collocati su ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili. Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta; Il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione il bozzetto pubblicitario e le dimensioni del telo espositivo.

#### ART. 25 Mega Poster

1. E' autorizzabile l'esposizione di teli pittorici monofacciali di grande formato collocati esclusivamente su muri nudi e ciechi, cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, e purchè il manufatto stesso sia asportabile. La forma è quella risultante dalla superficie o dalla struttura su cui viene inserito.

- 2. La dimensione massima deve corrispondere alla superficie del fronte dell'edificio.
- 3. Il telo di supporto all'immagine pubblicitaria deve essere resistente alla lacerazione, resistente alla trazione, autoestinguente, la bulloneria ed i vari sistemi di fissaggio devono essere in acciaio inox, verificato alla spinta del vento, il tutto mediante apposita certificazione documentata da tecnico abilitato.
- 4. I mega poster possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da tecnico abilitato. L'illuminazione potrà essere solo del tipo indiretta, non può essere del tipo intermittente e non deve provocare abbagliamento.
- 5. L'autorizzazione da parte dell'ufficio competente è subordinata alla presentazione di un progetto dettagliato a firma di un tecnico abilitato, il quale deve tener conto delle dimensioni, colori, sistemi di fissaggio, verifiche alla spinta del vento e certificazioni su menzionate oltre al nulla osta del condominio o del proprietario dell'edificio.
- 6. L'esposizione di mega poster è autorizzabile per un periodo massimo di mesi dodici rinnovabile solo una volta per altri dodici mesi.
- AMBITO N.1 è consentito il posizionamento di mega poster finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni culturali.

  AMBITI N.2, N.3 e N.4 è consentita l'installazione di mega poster finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività

#### ART. 26 Impianto di Pubblicità o propaganda (Totem)

- 1. Si definiscono "impianti di pubblicità o propaganda" (così definito dal comma 8 dell'Art.47 del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada), qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.
- 2. Possono essere collocati lungo i marciapiedi pubblici di larghezza non inferiore a mt. 2,00, o nelle aree private di pertinenza dell'attività; i totem non devono costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da manufatti sia di larghezza non inferiore a m. 1,20.
  - 3. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

commerciali.

4. Ogni soggetto richiedente potrà esporre complessivamente non più di cinque totem su tutto il territorio comunale, per un periodo massimo di giorni trenta rinnovabili solo una volta per ulteriori quindici giorni.

- 5. Potrà essere riformulata istanza per le stesse vie dopo essere trascorsi almeno giorni 90 dalla scadenza delle precedenti autorizzazioni, a condizione che non vi siano altre richieste da parte di altri soggetti nelle stesse vie.
- 6. Al rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile verso terzi.
  - 7. E' comunque vietata la collocazione dei totem nei sequenti punti:
  - a) in corrispondenza delle intersezioni stradali;
  - b) sui ponti e sottoponti in generi;
  - c) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
  - d) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
  - e) sugli spartitraffico;
  - f) sugli spartitraffico su cui insistono aiuole;
  - 8. Per la collocazione dei TOTEM valgono le seguenti disposizioni:
  - o altezza massima mt.3.00:
  - o larghezza massima della base di supporto mt.1,50;

**AMBITO N.1** - è consentito il posizionamento di totem finalizzati unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da Associazioni politiche e culturali. Non è prevista alcuna forma di illuminazione.

AMBITI N.2 - N.3 - N.4 - è consentita l'installazione di totem finalizzati alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali.

#### ART. 26 bis Schermi a colonna (Totem Luminosi)

- 1. E' consentita la tipologia Pubblicitaria schermi a colonna (totem luminosi e Megaschermi), ovvero pannelli luminosi con messaggi anche animati video.
  - 2. Gli stessi dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:
  - la richiesta di installazione deve essere corredata da apposito progetto dettagliato a firma di un tecnico abilitato in conformità di quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le distanze previste dai segnali di indicazione e da altri cartelli e mezzi pubblicitari che devono essere non inferiore a mt 8;

- tale progetto dovrà essere valutato ed approvato dagli Uffici Comunali di competenza secondo le esigenze di rispetto dell'arredo Urbano, ambientale, della sicurezza, della circolazione veicolare e pedonale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti;
- Il manufatto oggetto di richiesta deve essere verificato e certificato in merito alla sua tenuta da un tecnico abilitato:
- sarà cura della ditta richiedente garantire l'adduzione dell'energia elettrica mediante la Società di fornitura e certificare l'impianto elettrico secondo le norme UE.
  - 3. La durata dell'autorizzazione è di mesi 18 rinnovabili per ulteriori 18 mesi.
- 4. Potrà essere riformulata istanza per le stesse Vie dopo essere trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza dell'ultima autorizzazione,a condizione che non vi siano altre richieste da parte di altri soggetti nelle medesime Vie. Per ogni Via è consentita l'installazione di n. 1 impianto, se la Via ha una lunghezza inferiore a mt 500 e n. 2 impianti in caso contrario.

**AMBITO 1:** Con espressa esclusione del Centro Storico.

E' consentita il posizionamento di un numero massimo di 10 (dieci) schermi a colonna (Totem Luminosi), con espressa esclusione di Megaschermi, ripartiti per un massimo di 2 unità per ogni operatore richiedente. Sui medesimi apparecchi è consentita la pubblicazione di manifestazioni artistiche, sportive, politiche, religiose e culturali patrocinate da Enti pubblici, morali, e da associazioni politiche e culturali, per informazioni di pubblica utilità, comunicazione di tipo sociale, fatta eccezione per gli schermi a colonna (totem) per i quali è anche possibile pubblicizzare prodotti e/o attività commerciali, con obbligo di prevedere la disponibilità di una quota di palinsesto per la comunicazione sociale e di pubblica utilità pari al 50% a favore del Comune.

AMBITI 2.3.4.: E' consentito il posizionamento di un numero massimo di 15 impianti schermi a colonna (totem luminosi) Megaschermi, per un numero massimo di 3 unità per ogni operatore richiedente. Sui medesimi apparecchi è consentita la pubblicazione di manifestazioni, artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive e politiche, nonché alla pubblicizzazione di manifestazioni, prodotti e/o attività commerciali, con l'obbligo di prevedere la disponibilità di una quota di palinsesto per la comunicazione sociale e di pubblica utilità pari al 15% a favore del Comune.

#### ART. 27 Volantinaggio e Pubblicità commerciale

1. Il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario e nelle apposite cassette postali.

2. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi.

#### CAPO III PIANO DELLE AFFISSIONI

#### ART. 28 Campo di Attuazione

- 1. Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.
- 2. E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

#### ART. 29 Prescrizioni ubicative

- 1. Le posizioni degli impianti affissionistici previsti nel presente Piano sono quelle indicate nell'appendice; sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro determina motivata del dirigente responsabile.
- 2. All'interno dei centri abitati, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
- a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- c) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati;
- e) gli impianti affissionistici del formato 600x300 dovranno essere collocati a distanza non inferiore a m.8,00 dalle intersezioni, e non potranno fronteggiare le facciate finestrate dei fabbricati.
- 3. Lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione dell'impianto affissionistico dovrà avvenire previa

autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

- 4. La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.
- 5. Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi; lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

#### ART. 30 Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione degli impianti affissionistici in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

#### ART. 31 Piani e studi di arredo urbano

- 1. Gli impianti affissionistici, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adequarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
- 2. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni immediatamente adiacenti previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Capo.

#### ART. 32 Occupazione di marciapiedi

- 1. L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria e devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera sia di larghezza non inferiore a mt. 1,20.
- 2. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Barletta, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto

ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. Tali forme pubblicitarie sono autorizzabili unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.

# ART. 33 Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

- 1. L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.
- 2. Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la scritta "COMUNE DI BARLETTA CITTA' DELLA DISFIDA AFFISSIONI PUBBLICHE" oppure "COMUNE DI BARLETTA CITTA' DELLA DISFIDA AFFISSIONI DIRETTE", nonché il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogativa facente parte del presente Piano.
- 3. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'appendice:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio), con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm.

- 4. Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone, i sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione, la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo di collocazione dell'impianto il pannello riportante il messaggio pubblicitario su fogli del formato cm.70x100 o multipli sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.
  - 5. Gli impianti affissionistici potranno essere luminosi per luce propria o per luce Indiretta.

#### ART. 34 Servizio affissionistico del Comune

- 1. Dal censimento degli Impianti in atto al 25/07/2003 risultano n°253 impianti affissionistici di proprietà comunale per complessivi 1.315,60 mq pari a 1.852 fogli 70x100. Di questi n° 3 impianti per complessivi 72 mq pari a 96 fogli saranno destinati al servizio delle affissioni dirette.
- 2. Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, gli Impianti affissionistici esistenti saranno integrati con l'installazione di n° 142 nuovi impianti pari a mq. 1.005,60 (1.404 fogli del formato 70x100), per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale saranno presenti n° 390 impianti per le pubbliche affissioni per complessivi mq.2.135,60 (3.008 fogli del formato 70x100).

# ART. 35 Distribuzione delle pubbliche affissioni per finalità; attribuzione delle superfici

- 1. Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso sugli appositi impianti indicati nell'appendice.
- 2. Dette superfici sono attribuite secondo le seguenti modalità:
  SUPERFICI A FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA, E AGLI
  ANNUNCI NECROLOGICI: n° 48 impianti per mq. 226,80 (324 fogli del formato 70x100);

SUPERFICI A FINALITA' COMMERCIALE: n° 342 impianti complessivi per mq. 1.908,80 (2.684 fogli del formato 70x100) così ripartiti: n° 84 impianti in categoria speciale per mq. 382,00 (544 fogli del formato 70x100), e n° 258 impianti in categoria normale per mq.1.526,80 (2.140 fogli del formato 70x100).

#### ART. 36 Effettuazione delle affissioni dirette

- 1. Le Affissioni dirette possono essere effettuate unicamente nel rispetto di quanto previsto in merito nel presente Piano.
- 2. La superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni dirette, è distribuita in n° 21 impianti per mq. 378,00 (504 fogli del formato 70x100). Su tali impianti possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale. ( Delibera di GC 265 10.12.2004)

#### CAPO IV NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 37 Adeguamento alla normativa

- 1. Le autorizzazioni dei mezzi pubblicitari durevoli di cui all'art.10, all'entrata in vigore del presente Piano, resteranno valide fino alla loro scadenza naturale.
- 2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione avente i requisiti di cui all'art. 3, potrà rinnovare le autorizzazioni degli impianti di cui all'art. 10 se conformi alle nuove disposizioni del presente Regolamento; inoltre per i cartelli pubblicitari, il rinnovo può avvenire solo complessivamente per le quantità espositive previste dall'art.12. Tutti gli impianti pubblicitari eccedenti le superfici previste dal suddetto art. 12, dovranno essere rimossi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, diversamente seguiranno le procedure di cui all'art. 23 del C.d.S.
- 3. I soggetti titolari di autorizzazioni per i quali la superficie espositiva è eccedente a quanto previsto dall'art. 12, dall'entrata in vigore del presente Piano, potranno presentare prospetto identificativo di tutti gli impianti che alla loro scadenza si intendono rinnovare nei limiti della superficie espositiva complessiva; diversamente l'ufficio interromperà le procedure di rinnovo, nel momento in cui la superficie complessiva autorizzata risulterà superiore alla quantità prevista dall'art.12.
  - 4. Si precisa che il calcolo della superficie espositiva complessiva sarà effettuato per eccesso.
- 5. Tutte le istanze presentate prima della data di effettiva esecutività del presente piano dovranno essere trattate ed istruite secondo le norme e le prescrizioni di cui al Piano vigente al momento del deposito della medesima istanza.

#### ART. 38 Sanzioni

- 1. Per le violazioni delle norme del presente Piano si fa rinvio alle sanzioni previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, dal D. Lgs. n. 507/1993 e alle relative sanzioni accessorie.
- 2. Si procederà, quindi, alla rimozione dell'impianto non autorizzato, nei casi previsti dalle norme richiamate al primo comma del presente articolo, con le modalità previste dal vigente disciplinare approvato per l'affidamento delle attività di rimozione.

#### ART. 39 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di attuazione si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.